



Al Pro Rettore Vicario
Ai Delegati del Rettore
Ai Direttori dei Dipartimenti e Centri
Ai Direttori delle scuole di Specializzazione, per il tramite dei rispettivi Direttori di Dipartimento
Al Presidente del Centro Servizi Bibliotecari
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Area
Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e Centri
Ai Responsabili di Struttura Bibliotecaria, per il tramite del Presidente del Centro Servizi Bibliotecari
Al Responsabile amministrativo del Polo scientifico didattico di Terni
Ai Responsabili degli Uffici, per il tramite dei rispettivi Capi Area o Dirigenti

Alla Delegazione Sindacale dell'Ateneo

ateneo.rsu@list.unipg.it

Alle OO.SS.

ateneo.oo.ss@list.unipg.it

A tutto il personale tecnico amministrativo, bibliotecario e bibliotecario

ateneo.personale-tab@list.unipg.it

Oggetto: C.C.I. sottoscritto il 28.07.2026: "Accordo sull'orario di Lavoro".

Orario di lavoro – Lavoro straordinario e lavoro supplementare – Buoni pasto.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. Chiar.me che in data 28.07.2026 è stato sottoscritto, in sede di contrattazione collettiva integrativa, "l'Accordo sull'orario di Lavoro" che dispone in materia di orario di lavoro, lavoro straordinario e lavoro supplementare, buoni pasto del personale TAB appartenente alle aree degli Operatori, dei Collaboratori, dei funzionari e, per quanto compatibile con la relativa regolamentazione contrattuale, delle Elevate Professionalità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi di Perugia, consultabile dal portale di Ateneo alla pagina <https://www.unipg.it/chi-sei/personale/personale->

[tab/contrattazione-collettiva-integrativa](#), alla sezione “Contrattazione collettiva integrativa”.

In attuazione dell’art. 2 del contratto in oggetto, lo stesso si applica, per la parte giuridica ed economica con le seguenti decorrenze:

- art. 3, “**Orario di lavoro**” e art. 5 “**Buoni pasto**” l’accordo entra in vigore dal 1° ottobre 2026;
- art. 4 “**Lavoro straordinario e lavoro supplementare**” l’accordo entra in vigore dal 1° gennaio 2027.

Orario di lavoro

In merito all’orario di lavoro, l’art. 3 del C.C.I. sottoscritto il 28.07.2026 dispone quanto segue:

- a) l’orario di apertura delle strutture deve essere compreso tra le 7:30 antimeridiane e le 19:30 pomeridiane;
- b) l’ordinario orario di lavoro dei dipendenti si articola su cinque giorni settimanali, con ingresso al lavoro che, sulla base dell’accordo con il Responsabile di struttura, come individuato all’art. 3, comma 1, lett.g), decorre a partire dalle ore 07:30, salvo per i servizi di portineria e altre specifiche situazioni espressamente autorizzate dalla Direzione Generale, secondo uno dei profili orari di seguito indicati:
 - due giorni di rientro settimanale con prestazione lavorativa di 8,55 ore, tendenzialmente il martedì e il giovedì,
 - due giorni con prestazione di 6,05 ore,
 - un giorno, tendenzialmente il venerdì, con prestazione di 6 ore;
- c) l’orario di servizio dei dipendenti può essere articolato su turni, ovvero su profili orari giornalieri con prestazione di norma dal lunedì al giovedì di 7,30 ore e il venerdì di 6 ore;

- d) l'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti non può superare le 9,00 ore, ivi compreso il lavoro straordinario;
- e) le fasce di compresenza, in cui tutti i dipendenti devono garantire la propria presenza, vanno dalle ore 10:00 alle ore 13.00 antimeridiane e, nelle giornate lavorative con orario superiore alle 6,05 ore, dalle ore 15:30 fino alle 16:30;
- f) le fasce di compresenza non devono essere osservate nel caso in cui il dipendente presti il proprio orario di servizio su turni giornalieri o, con riferimento alla compresenza pomeridiana, nel caso in cui il dipendente abbia un profilo orario giornaliero di ore 7,30;
- g) nel rispetto dell'orario massimo di apertura delle strutture e delle fasce di compresenza, il profilo dell'orario giornaliero del dipendente, in considerazione delle esigenze di servizio, deve essere concordato con il Responsabile di struttura, che, per tali finalità, per l'Amministrazione centrale è il Direttore generale e per le Strutture decentrate è il massimo organo collegiale di riferimento.

L'eventuale utilizzo di un qualsiasi permesso in entrata verrà conteggiato a decorrere dalle ore 08:00.

L'eventuale utilizzo di un qualsiasi permesso in uscita verrà conteggiato fino al completamento dell'orario teorico previsto per la giornata calcolato a partire dalla timbratura di ingresso effettuata in entrata.

Al fine di consentire l'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo a decorrere dal 1° ottobre 2026, in prima applicazione al personale con profilo orario che prevede due rientri settimanali sarà riconosciuto il profilo orario standard di cui alla lettera b) e al personale con profilo orario di 7,12 ore sarà riconosciuto il profilo orario standard di cui alla seconda parte della lettera c).

Eventuali deroghe vigenti relative all'orario di ingresso, in quanto antecedente alle ore 7:30, o in uscita, saranno conservate.

Con riferimento al personale con rapporto di lavoro part-time, in via transitoria, sarà conservato il profilo orario vigente, nelle more della ridefinizione dello stesso finalizzata

a garantire una proporzione tra la percentuale di part-time e il numero di giornate con orario superiore alle sei ore.

Lavoro straordinario e lavoro supplementare

In applicazione dell'art. 4 del contratto in oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il lavoro straordinario o supplementare dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) il lavoro straordinario deve sempre rispondere a specifiche, non programmabili e inderogabili, esigenze di funzionamento delle strutture;
- 2) il ricorso al lavoro straordinario non può costituire elemento ordinario di programmazione del lavoro;
- 3) il lavoro straordinario è riconosciuto solo nel caso in cui il dipendente, oltre ad avere effettivamente lavorato l'intero orario ordinario, abbia espletato almeno due ore di lavoro straordinario espressamente autorizzato, nel rispetto del limite massimo delle 9:00 ore consecutive, salvo improcrastinabili esigenze specificatamente motivate; nei giorni in cui la prestazione non sia prevista, con esclusione dei festivi, lo straordinario è riconosciuto per ogni ora intera lavorata;
- 4) il lavoro straordinario è riconosciuto a fronte di un saldo orario mensile positivo;
- 5) la liquidazione del lavoro straordinario/supplementare avviene, di norma, con cadenza trimestrale. Non possono essere accolte richieste di attribuzione di straordinario/supplementare pervenute oltre il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre civile;
- 6) il pagamento del lavoro straordinario può essere effettuato solo qualora lo stesso sia previamente e debitamente autorizzato e ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti, fermo rimanendo comunque, di norma, il limite del monte ore di lavoro straordinario assegnato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- 7) i risparmi così ottenuti andranno ad incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dei CC.CC.NN.L. vigenti.

Credito orario mensile a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Modalità di maturazione e tempi di recupero.

L'art. 4, punto 8), del contratto in oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dispone quanto segue:

“Il Responsabile della struttura potrà autorizzare ore in esubero, non remunerate come lavoro straordinario, non eccedenti, in ciascun anno, il limite massimo di n. 60 ore, le quali dovranno essere recuperate entro l'anno successivo nel quale sono state maturate, sia mediante riduzione dell'orario giornaliero ordinario, sia mediante giorni di riposo compensativo. Le ore in esubero oltre il limite delle 60 ore e le ore comunque non recuperate nei termini da ultimo esposti non si intenderanno autorizzate e non potranno essere conservate”.

Si precisa che questa modalità di recupero del credito orario non si applica al personale inquadrato nell'Area delle Elevate professionalità per il quale vige la disposizione contenuta all'art. 72, comma 4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16.10.2008, che prevede il recupero trimestrale.

Ore in esubero maturate prima del 1° gennaio 2027.

Tempi di recupero.

L'art. 4, punto 8), del contratto in oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dispone quanto segue:

“L'esubero orario maturato prima del 1° gennaio 2027 dovrà essere integralmente fruito mediante programmazione effettuata da parte della Struttura di assegnazione in accordo con il dipendente interessato, di norma nel rispetto dei seguenti termini:

- entro 12 mesi in caso di esubero fino a 250 ore,
- entro 24 mesi in caso di esubero da 251 a 500 ore,
- entro 36 mesi in caso di esubero superiore a 500 ore”.

Questa disposizione non si applica al personale inquadrato nell'Area delle Elevate professionalità.

Buoni pasto

In applicazione dell'art. 5 del C.C.I. sottoscritto il 28.07.2026, a decorrere dal 1° ottobre 2026, al personale verrà riconosciuto il diritto al buono pasto nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) per ogni giorno con orario lavorativo eccedente il limite di 6:00 ore risultante dal profilo orario concordato con il Responsabile di struttura, come individuato all'art. 3, comma 1, lett. g) del suddetto contratto del 28.07.2026, a condizione che effettui una pausa pranzo di almeno dieci minuti, risultante da timbrature, tra le ore 13:00 e le ore 15:30 e che effettui un orario ordinario giornaliero, al netto della pausa, di almeno 6:05 ore;
- b) nel rispetto del limite massimo dei buoni pasto teorici riconoscibili nell'arco del trimestre civile di riferimento, calcolati sulla base dell'articolazione oraria del dipendente, il buono pasto può essere riconosciuto anche con riferimento ad una giornata lavorativa che nel profilo orario del dipendente non dovrebbe eccedere le 6:00 ore, ma in cui siano stati rispettati gli ulteriori parametri di cui alla lettera a) del contratto integrativo suddetto per il riconoscimento del buono pasto stesso, previa autorizzazione del Responsabile della struttura.

Si fa presente che all'art. 14 (*Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione*) del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e ricerca, Periodo 2019-2021, sottoscritto il 18.01.2024, dopo il comma 3 è stato aggiunto con il C.C.N.L. sui principali aspetti del trattamento economico del personale del Comparto Istruzione e ricerca, Triennio 2025-2027, sottoscritto in data 1° luglio 2026, il seguente comma 3-bis: *"3-bis. Nelle università e negli enti di ricerca, per le tipologie professionali per le quali il CCNL disciplina i requisiti per l'erogazione del buono pasto, ai fini della verifica della sussistenza degli stessi le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza."*

Pertanto, a decorrere dal 2 luglio 2026, nel rispetto delle regole vigenti, i buoni pasto saranno riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore espleti la prestazione lavorativa in modalità agile, nel limite massimo dei buoni pasto teorici riconoscibili nell'arco del trimestre civile di riferimento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Giuseppe PALAZZO

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

